

INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE AI FINI DEL D.LGS. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO - CIG: 31239584FF.

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di Dicembre, tra la Società Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a., di seguito denominata Società con sede a Palermo in Piazza Castelnuovo, 35 P.IVA e C.F. 04567910825 in persona del Delegato di Funzione D.Lgs. 81/08 - art. 16 Dott. Roberto Bruno nato a Palermo il 20/04/1959 e il **Dott. Tirrito Salvatore**, Medico Specialista in medicina del Lavoro, nato a Termini Imerese (PA) il 12/10/1951, in qualità di Libero Professionista, avente domicilio fiscale a Palermo in Via Lussemburgo, 75, C.F. TRRSV51R12L112B, di seguito denominato professionista

premesse

- che l'art. 18 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro impone, da parte del Datore di Lavoro, la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- che l'art. 39 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, stabilisce che nei casi di aziende con più unità produttive, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento;
- che l'art. 41 del medesimo D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, stabilisce che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente;

Tutto ciò premesso, che diviene parte integrante e sostanziale del presente contratto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Il professionista si impegna nei confronti della Società, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dalle norme vigenti in materia, a svolgere attività di medico competente, per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti della Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a. nell'ambito della provincia di **Palermo, come da allegato "B"**.

Art. 2 – Il professionista, per il presente incarico, quale medico competente dichiara di avere già consegnato alla Società la documentazione attestante il possesso di uno dei titoli di cui all'art. 38, comma 1 lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché di essere iscritto nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute, nonché, di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 39 comma 3 del suddetto decreto.

Art. 3 – Il professionista si impegna ad eseguire l'incarico conferitogli in conformità alle disposizioni di legge, assumendo piena responsabilità in ordine all'esecuzione stessa dell'incarico.
Si impegna, altresì, a rispettare il segreto su tutto quanto a conoscenza per l'espletamento dell'incarico in materia delle norme vigenti ed in particolare dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Art. 4 – Ai sensi dell'art. 25 lettera l) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l'incarico comprende, anche, i necessari sopralluoghi presso tutti i luoghi di lavoro della provincia di **Palermo, come da allegato "B"** in cui è presente personale della Società entro il 31/12/2023, così come definiti dall'art. 62 del D.Lgs. 81/08 medesimo. La Società si impegna a garantire la presenza del RSPP e, ove possibile, nei giorni fissati per lo svolgimento di detti sopralluoghi, la presenza dell'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Societario.

Art. 5 – Il professionista si impegna, altresì, ai sensi del citato art. 25 del D.Lgs 81/08, ad assolvere agli altri obblighi posti a carico del medico competente ed in particolare si impegna a:

- a.) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro, collaborare all'individuazione e scelta di DPI; collaborare, inoltre, alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute,

secondo i principi della responsabilità sociale, nonché alla stesura e/o revisione del relativo documento di cui all'art. 17, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- b.) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c.) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d.) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in Suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale;
- e.) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso che gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f.) la lettera è soppressa;
- g.) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso, di esposizioni ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività a tali agenti; fornire, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS;
- h.) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- i.) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio prevenzione e protezione dei rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico – fisica dei lavoratori;
- l.) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, congiuntamente al RSPP societario;
- m.) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Art. 6 – Le visite mediche effettuate dal professionista verranno espletate, preferibilmente, nello studio del medesimo medico e/o, ove possibile, presso i siti dove prestano l'attività lavorativa i dipendenti societari. Gli accertamenti strumentali specialistici, esami ematici e quant'altro necessario o disposto dalla normativa vigente, per il rilascio del giudizio di idoneità alla mansione specifica, dovranno essere effettuati contestualmente alla visita al fine di evitare disservizi presso i nostri committenti.

Art. 7 – Il presente contratto ha validità dal **01/12/2023** sino al **31/12/2023** senza che il professionista possa pretendere alcun indennizzo.

Art. 8 – Il professionista si impegna, altresì, ad elaborare, a fronte di ogni ulteriore richiesta da parte della Società, una idonea offerta, motivando le singole voci dei compensi fissati dal presente Contratto.

I corrispettivi dei compensi fissati dal presente contratto sono così determinati:

- **Quota fissa annuale per i siti assegnati come da allegato "B": € 8,00 (otto/00) per singolo dipendente assegnato alla data di stipula del presente incarico;**
- **Compenso onnicomprensivo per ciascuna eventuale visita medica, come da tariffario di cui all'allegato "A", per il rilascio del giudizio di idoneità alla mansione specifica.**

I pagamenti dei corrispettivi di cui all'allegato A, spettanti alla S.V., per le prestazioni eseguite in dipendenza del presente incarico e relativi alla quota fissa annuale ed alla quota variabile, così come sopra stabilita, verranno effettuati entro novanta giorni dalla presentazione di regolare fattura, tramite bonifico bancario, ogni qualvolta il professionista abbia maturato un credito lordo non inferiore ad € 500,00 (euro cinquecento/00), previa presentazione di una relazione dettagliata del lavoro eseguito comprensivo dell'elenco delle prestazioni effettuate per ogni singolo dipendente e la consegna di tutta la relativa documentazione.

Si precisa che eventuali visite specialistiche, esami strumentali e quant'altro richiesto dal medico competente per il rilascio del giudizio di idoneità dovranno essere eseguite, dietro autorizzazione del Delegato di

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

Funzione D.Lgs. 81/08 - art. 16, presso professionisti e/o strutture sanitarie di fiducia della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a..

Art. 9 – Il ritardo e/o l'inadempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto di incarico comportano la risoluzione immediata del medesimo, fermo restando la facoltà della parte recedente di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito.

Art. 10 – Per tutte le vertenze connesse all'esecuzione del presente contratto di incarico, foro competente è esclusivamente quello della sede della Società e cioè quello di Palermo.

Art. 11 - Per effetto dell'avvenuta adozione del "Codice Etico", del "Modello Organizzativo" e delle relative procedure societarie la S.V. dovrà sottoscrivere la presente per accettazione, dichiarando quanto segue:

- a) di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico e del Modello adottati da Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a. e di impegnarsi a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute;
- b) di non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001;
- c) di non avere subito condanne, anche non definitive o di provvedimenti di rinvio a giudizio per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- d) di non avere conflitti di interesse e relazioni di parentela con gli organi sociali e con i vertici aziendali;
- e) di avere capacità e competenza professionale richieste per l'espletamento dell'incarico;
- f) di impegnarsi a presentare una relazione al termine dell'espletamento delle proprie attività con annessa dichiarazione di avvenuto rispetto di quanto previsto dal Modello di organizzazione societario;
- g) di impegnarsi a relazionare all'Organismo di Vigilanza in qualunque momento e per un periodo di due anni dal termine dell'espletamento delle proprie attività;
- h) che nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, ove la S.V. venisse a conoscenza di fatti o circostanze che possano essere rilevanti o possano costituire una violazione alle disposizioni del citato D.Lgs. 231/2001, del Modello ovvero dei principi e delle regole dettate dal Codice Etico, la S.V. dovrà immediatamente informare Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a..

In caso di violazioni delle procedure e degli obblighi di segnalazione all'Organismo di Vigilanza è prevista una penale da € 100,00 (euro cento/00) ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

Il presente incarico, nel caso di commissione di reati presupposto nel contesto delle attività oggetto del contratto di incarico, anche qualora il reato sia commesso nell'esclusivo interesse personale, si intenderà automaticamente risolto con l'applicazione di penali pari a 5 (cinque) volte l'importo dell'incarico stesso, fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento di eventuali danni provocati alla Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a..

L'inosservanza da parte della S.V. ad una qualsiasi delle previsioni del predetto D.Lgs. 231/2001 – e per quanto alla medesima applicabile – del Codice Etico di Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a. e del Modello – comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà questa Società a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a. quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato D.Lgs. 231/2001.

A tal fine in uno al presente contratto d'incarico, si trasmettono copia del Codice Etico e del Modello societari per garantire i principi e i doveri contrattuali posti a base del medesimo Codice, nonché, la procedura societaria "gestione salute e sicurezza" a cui la S.V. dovrà scrupolosamente attenersi nella Sua attività, nonché nota redatta dalla Società ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.

Voglia restituire copia del presente incarico, firmato per accordo ed accettazione delle condizioni e termini in esso contenuti.

CLAUSOLA RISOLUTIVA (art. 1456 c.c.)

Le parti espressamente convengono che nell'ipotesi in cui qualsiasi obbligazione scaturente dal presente contratto di incarico non sia adempiuta, nel rispetto dei termini e condizioni di cui alla L. 13/08/2010, il contratto si intenderà risolto di diritto.

La S.V., infine, si impegna e si obbliga all'osservanza delle disposizioni normative di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In ossequio alle misure di contrasto al racket ed ai relativi atti estorsivi l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche, dichiara, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:

- di essere consapevole che l'aver omesso di denunciare alle competenti Autorità eventuali richieste estorsive, formulate anche ai propri agenti, rappresentanti o dipendenti da parte delle organizzazioni o soggetti criminali, verificatesi nel triennio antecedente alla data della presente istanza, darà luogo alla risoluzione del contratto e di accettare sin d'ora gli effetti derivanti dalla stessa;
- si impegna a denunciare alle competenti Autorità, a pena di risoluzione del contratto, ogni richiesta estorsiva ovvero di sottoposizione di prestito a tasso usurario, formulate anche ai propri agenti, rappresentanti o dipendenti da parte di organizzazioni o soggetti criminali e di accettare sin d'ora gli effetti derivanti dall'accertamento del verificarsi della suddetta risoluzione.

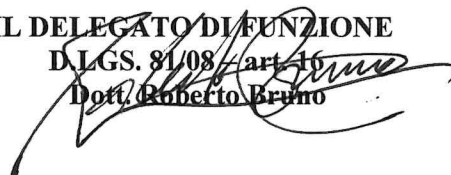
IL MEDICO COMPETENTE

Dott. Salvatore Tirrito



IL DELEGATO DI FUNZIONE

D.LGS. 81/08 - art. 16
Dott. Roberto Bruno



A norma degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. la sottoscritta Dott.ssa Salvatore Tirrito dichiara di approvare, dopo averle lette, tutte le clausole di cui al presente incarico, che sono state oggetto di specifiche trattative.

IL MEDICO COMPETENTE

Dott. Salvatore Tirrito

